



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0012697/TF del 22/09/2015

FAST CONFESAL
Segreteria Nazionale
Fax 06.89535976
sn@fastferrovie.it

Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.
Fax n. 06.42299270

**Ministro delle Infrastrutture
e dei Trasporti**
Fax n. 06.44234159

e p.c.

Presidente del Senato della Repubblica
Fax n. 06.67062022

Presidente della Camera dei Deputati
Fax n. 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax n. 06.67793543-06.68997064

TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX

Pos. n. 1741/15
Settore TF

Comunico che la Commissione, nella seduta del 21 settembre 2015, su proposta di Elena Montecchi, Commissario delegato per il settore, ha adottato la seguente delibera:

Indicazione immediata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

LA COMMISSIONE

con riferimento alle norme tecniche di attuazione dello sciopero nazionale, proclamato dalla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FAST CONFSAI in data 14 settembre 2015 (atto pervenuto in pari data h. 10.58), per il **25-26 settembre 2015**, della durata di 24 ore (dalle ore 3.00 del 25 settembre alle ore 2.59 del 26 settembre), riguardante il personale di macchina e di bordo dipendente della Società Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.;

CONSIDERATO

- che, all'interno della Società Nuovo Trasporto Viaggiatori, manca, allo stato, una regolamentazione concordata dell'esercizio del diritto di sciopero;
- che le regolamentazioni vigenti nei settori dei trasporti prevedono, per la prima azione di sciopero, una durata non superiore alle 8 ore e per ogni azione di sciopero successiva alla prima una durata non superiore alle 24 ore; in particolare, l'Accordo nazionale del 23 novembre 1999, valutato idoneo con delibera della Commissione n. 45-9.1 del 3 febbraio 2000 e pubblicato in G.U. del 12 aprile 2002, n. 86, vigente per il servizio di trasporto ferroviario gestito dalla Società FS, prevede che *“nell'ambito della stessa vertenza, la prima azione di sciopero non potrà superare le otto ore e potrà essere effettuata dalle 9.01-17.59 oppure dalle 21.01-5.59”* e che la durata massima di ogni azione di sciopero successiva alla prima non potrà superare le 24 ore (art. 3.3.); la Regolamentazione provvisoria adottata con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2012, pubblicata in G.U. del 23 marzo 2002, n. 70, vigente nel settore del trasporto pubblico locale, prevede che *“il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio”* e che eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa (art. 11, lett. A); la Regolamentazione provvisoria adottata con delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014, pubblicata in G.U. del 27 ottobre 2014, n. 250, vigente nel settore del trasporto aereo prevede che *“La durata massima della prima azione di sciopero è di 4 ore; le azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di una giornata solare (dalle ore 0 alle 24)”* (art. 7);
- che l'articolo 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevede che la Commissione, in sede di regolamentazione provvisoria, *“deve tener conto delle previsioni degli atti di autoregolamentazione vigenti in settori analoghi o similari nonché degli accordi sottoscritti nello stesso settore dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*;
- che le norme tecniche di attuazione dello sciopero in oggetto e le successive comunicazioni esplicative (note sindacali del 16 e del 18 settembre 2015) indicano modalità parzialmente differenti da quelle indicate nell'atto di proclamazione, prevedendo espressamente l'indisponibilità del personale comandato in turno nel luogo e nell'orario programmato per l'effettuazione del servizio ordinario al termine dello sciopero, con conseguenti effetti ultrattivi dello stesso rispetto alla durata predeterminata;

INDICA

ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *d*), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, al soggetto in indirizzo che, allo stato, dalle norme tecniche di attuazione dello sciopero proclamato, emerge la seguente violazione:

- **mancata predeterminazione ed eccessiva durata dell'azione di sciopero**, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, e dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.

Si invita, pertanto, l'Organizzazione sindacale in indirizzo ad adeguare le norme tecniche di attuazione dello sciopero alla modalità oraria indicata nell'atto di proclamazione, prevedendo espressamente la garanzia dell'immediata ripresa del servizio al termine delle 24 ore di astensione (h. 2.59 del 26 settembre 2015) e dandone immediata comunicazione anche alla Commissione.

Resta fermo che la Commissione, in seguito alla eventuale apertura del procedimento di valutazione, accerterà ogni altra violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione della presente delibera alla Segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale FAST CONFSAL, alla Società Nuovo Trasporto Viaggiatori, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché, per opportuna conoscenza, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni.



IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Alesse